



Atto Senato n. 1517

XV Legislatura

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

approvato con il nuovo titolo

"Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio"

Iter

15 gennaio 2008: approvato con modificazioni

Successione delle letture parlamentari		
C. 780	T. U. con C. 1891 approvato in testo unificato	19 aprile 2007
S. 1517	approvato con modificazioni	15 gennaio 2008

Iniziativa Parlamentare

On. [Domenico Di Virgilio](#) (FI)

[Cofirmatari](#) »

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **20 aprile 2007**; annunciato nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007.

Classificazione TESEO

APPARECCHI MEDICI , PRONTO SOCCORSO , SERVIZI DI EMERGENZA

[Articoli](#) »

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Antonio Tomassini](#) (FI) nominato il 29 maggio 2007 (accolti emendamenti e un odg, seduta del 4/12/07).

Assegnazione

Assegnato alla **12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')** in sede referente il 2 maggio 2007. Annuncio nella seduta pom. n. 145 del 2 maggio 2007.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla **12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')** in sede deliberante il 19 dicembre 2007. Annuncio nella seduta pom. n. 270 del 19 dicembre 2007.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), Questioni regionali

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, nelle seguenti strutture fisse e mobili è fatto obbligo di detenere un defibrillatore semiautomatico extraospedaliero e di dotarsi del personale addestrato a usarlo e adeguatamente formato:

a) aeroporti internazionali;

b) stazioni ferroviarie;

c) treni;

d) autostazioni dei *pullman* per il servizio pubblico;

e) porti;

f) navi;

g) case di detenzione;

h) stadi;

i) teatri;

l) cinema;

m) scuole;

n) centri commerciali e supermercati;

o) industrie con più di cento dipendenti;

p) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali con affluenza di almeno cinquecento partecipanti, durante lo svolgimento dell'evento;

q) parchi di divertimento con superficie maggiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

r) strutture nelle quali si pratica attività sportiva agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

s) mezzi adibiti al soccorso, anche in mare, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo capitanerie di porto, nonché

mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi».

Art. 2.

1. Le spese per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici extraospedalieri da parte dei privati sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle società.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

Art. 1.
(*Oggetto e finalità*).

1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali ne è prevista la detenzione.

2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in *Basic Life Support Defibrillation* (BLS-D) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite dall'accordo 27 febbraio 2003, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

Art. 2.
(*Corsi di formazione e di addestramento*).

1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obiettivo di permettere l'utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio.

Pag. 10

2. Le università, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione provvedono, previo accreditamento ai sensi del comma 3 e in collaborazione con le regioni, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere e con le centrali operative del sistema di emergenza 118, alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2.

3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all'aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l'accREDITAMENTO dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza, economicità ed omogeneità, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(*Certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE*).

1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata una certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero. La certificazione è nominativa, ha la durata di diciotto mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.

2. Il rinnovo della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.

3. Il possesso della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE è obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.

Art. 4.

(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS-D).

1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l'assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS-D, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, allo svolgimento dei corsi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il registro deve contenere: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento della certificazione.

Art. 5.

(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto).

1. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti:

a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo delle capitanerie di porto e della polizia municipale, mezzi aerei adibiti al

soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del sistema di emergenza 118;

b) poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;

c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;

d) istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza temporanea e assistenza;

e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture commerciali e industriali;

f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

g) strutture scolastiche e universitarie;

h) farmacie.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4.000.000 di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4.000.000 di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118).

1. I DAE, esclusi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono

Pag. 13

essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tal fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. L'azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE).

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

«*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino a un importo di 1.000 euro;».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Pag. 14

Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(*Abrogazione*).

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato.

Art. 9.
(*Disposizione finanziaria*).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Finalità e obiettivi).

1. La presente legge disciplina i corsi di formazione e di addestramento in *Basic Life Support Defibrillation* (BLSD) per i soccorritori non sanitari, in coerenza con quanto stabilito dall'accordo 27 febbraio 2003, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003, e dalle linee guida internazionali dell'*International Liaison Committee on Resuscitation* (ILCOR), di seguito denominate «linee guida».

2. I corsi di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di permettere l'utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno, di seguito denominato «DAE», per assicurare l'intervento sulle persone vittime di arresto cardiocircolatorio.

Art. 2. (Contenuto dei corsi di formazione e di addestramento).

1. Le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 3 aprile 2001, n. 120, nonché gli ordini professionali, gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione, le università, le istituzioni e le associazioni a carattere nazionale e regionale dotate di centro di formazione promuovono, in collaborazione con le regioni,

Pag. 5

le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le centrali operative del sistema di emergenza 118, la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. La formazione deve essere dispensata da istruttori certificati e iscritti al registro di cui all'articolo 5, tra i quali deve essere compreso un medico con documentata esperienza in emergenza e didattica, che assume funzioni di responsabilità e coordinamento.

3. I programmi dei corsi di formazione e di addestramento sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) l'acquisizione e il mantenimento dei metodi di rianimazione cardio-polmonare di base, in accordo con le linee guida;

b) una parte teorica avente ad oggetto:

- 1) gli elementi fondamentali della funzionalità cardiaca;
- 2) la descrizione dei metodi di applicazione della rianimazione cardio-polmonare di base;
- 3) le finalità della defibrillazione precoce e delle manovre di rianimazione cardio-polmonare;
- 4) la descrizione e le modalità di utilizzo e di manutenzione del DAE;
- 5) i pericoli e le precauzioni per i pazienti e per il personale;
- 6) elementi base sulla organizzazione sanitaria dedicata all'emergenza;

c) una parte pratica avente ad oggetto l'applicazione dei metodi di rianimazione cardio-polmonare di base e di defibrillazione elettrica, in accordo con le linee guida.

4. L'applicazione della parte pratica deve occupare almeno il 70 per cento della durata dei singoli corsi.

Pag. 6

Art. 3.
(Commissione nazionale).

1. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che intendono effettuare i corsi di formazione e di addestramento in BLS-D previsti dalla presente legge devono, preventivamente, accreditarsi a livello nazionale presso una commissione tecnico-scientifica di controllo, denominata Commissione nazionale per la rianimazione cardio-polmonare, che ne verifica i requisiti di qualifica e le capacità didattiche.

2. La Commissione nazionale è costituita da rappresentanti delle maggiori associazioni scientifiche nazionali operanti nel settore della rianimazione cardio-polmonare e della Croce Rossa italiana.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione nazionale sono definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Certificazione dell'idoneità all'utilizzo del DAE).

1. La facoltà di certificare l'idoneità all'utilizzo del DAE spetta ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, accreditati dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 3, che garantiscono la qualità della formazione ed effettuano la verifica e il controllo dei corsi.

2. La certificazione all'utilizzo del DAE è nominativa, ha la durata di dodici mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.

3. Il rinnovo della certificazione all'utilizzo del DAE deve avvenire non oltre sei mesi dalla sua scadenza, previa verifica delle capacità teoriche e pratiche. I corsi di riaddestramento possono essere svolti anche con metodologie di apprendimento a distanza o di *e-learning* certificati dai soggetti di cui al comma 1.

Pag. 7

Art. 5.
(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS-D).

1. In ogni regione è istituito il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS-D, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 residenti nella regione stessa.

2. Il registro deve contenere: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale la stessa è avvenuta, salvo che sussistano comprovati motivi di sicurezza.

3. I soccorritori e gli istruttori incorrono nel provvedimento di cancellazione dal registro in caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione ovvero per interruzione od omissione della partecipazione ai corsi di riaddestramento di cui al comma 3 dell'articolo 4.

Art. 6.

(Aspetti gestionali dei progetti di defibrillazione precoce).

1. Chiunque intende attuare progetti di *Public Access Defibrillation* (PAD) a livello nazionale o locale, ne informa preventivamente le aziende sanitarie locali e le centrali operative del sistema di emergenza 118, che ne rilasciano l'autorizzazione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. I DAE in possesso dei privati cittadini per uso domestico devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tal fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

3. Le centrali operative del sistema di emergenza 118 devono essere informate della distribuzione e della localizzazione di tutti i DAE sul territorio di competenza da parte delle aziende sanitarie locali competenti.

 Pag. 8

Art. 7.

(Valutazione dei risultati degli interventi).

1. Nei casi in cui sia utilizzato il DAE, l'operatore è tenuto a fornire alla centrale operativa del sistema di emergenza 118 competente per territorio, per la valutazione dell'intervento, i dati relativi all'intervento stesso. Tali dati sono successivamente trasmessi ai competenti uffici regionali.

2. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero della salute e alla Commissione nazionale di cui all'articolo 3 i dati relativi agli interventi effettuati.

Art. 8.

(Installazione obbligatoria dei DAE presso strutture fisse o mobili).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti strutture fisse e mobili è fatto obbligo di detenere un DAE e di dotarsi del personale adeguatamente formato e addestrato al suo utilizzo:

a) presidi sanitari degli aeroporti nazionali, ivi compresi quelli con riconoscimento internazionale;

b) presidi sanitari delle stazioni ferroviarie;

c) presidi sanitari delle capitanerie di porto;

d) presidi sanitari esistenti sulle navi prevalentemente adibite al trasporto passeggeri;

e) treni a lunga percorrenza e treni ad alta frequentazione;

f) farmacie;

g) istituti penitenziari;

h) stazioni di autolinee per il servizio pubblico;

 Pag. 9

i) stabilimenti industriali, centri commerciali e supermercati con più di 50 dipendenti;

l) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nelle quali esiste personale formato al «primo soccorso»;

m) strutture aperte al pubblico nelle quali si pratica attività sportiva caratterizzata da intenso coinvolgimento fisico.

Art. 9.

(Detenzione obbligatoria e utilizzo dei DAE da parte del personale addestrato e formato).

1. Durante le manifestazioni sportive negli stadi e nelle strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, i presìdi sanitari, ove operanti, e i mezzi adibiti a interventi di primo soccorso, siano essi pubblici o privati o del volontariato, devono essere dotati del DAE unitamente a personale addestrato e formato all'utilizzo dello stesso.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano anche ai mezzi adibiti al soccorso sanitario, in dotazione all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza, alla Marina Militare, al Corpo delle capitanerie di porto, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia municipale, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi.

Art. 10.

(Agevolazioni per l'acquisto dei DAE).

1. Le spese per l'acquisto del DAE da parte di privati cittadini, purché autorizzati ai sensi dell'articolo 6, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pag. 10

Art. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Legislatura 15° - Disegno di legge N. 1517

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto all'interno dei quali ne è prevista la dotazione, nonché le situazioni e gli eventi nei quali l'utilizzazione dei DAE può incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco.

2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Supporto Vitale di base – defibrillazione (*Basic Life Support Defibrillation – BLS-D*) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite in materia con accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

Art. 2.

(Corsi di formazione e di addestramento. Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obiettivo di divulgare il più possibile tra la popolazione la conoscenza dell'utilità dell'uso dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio, nonché di permetterne l'utilizzo in piena sicurezza.

2. Possono provvedere alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le centrali operative del sistema di emergenza 118, le università, nonché, previo accreditamento ai sensi del comma 3, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione, le fondazioni e le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in campo sanitario, riconosciuti con apposito decreto del Ministro della salute.

3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all'aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l'accreditamento dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza, economicità e omogeneità, con decreto del Ministro della salute da adottare previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero della salute, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio, campagne di informazione e sensibilizzazione generalizzata della popolazione alle

potenzialità e all'uso dei DAE, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria.

Art. 3.

(Autorizzazione all'uso dei DAE)

1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata l'autorizzazione all'uso dei DAE sul territorio. L'autorizzazione all'uso dei DAE è nominativa ed è concessa dalle regioni tramite le aziende sanitarie locali od ospedaliere, ovvero le centrali operative del sistema di emergenza 118; tale autorizzazione ha validità di tre anni.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione all'uso dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo dell'autorizzazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.

3. Il possesso dell'autorizzazione all'uso dei DAE è obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.

Art. 4.

(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS)

1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l'assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, all'insegnamento nei corsi di cui agli articoli 1 e 2. Copia degli stessi registri è trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il registro deve contenere il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento dell'autorizzazione e degli eventuali successivi rinnovi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5.

(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali è prevista la detenzione di DAE)

1. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni di volta in volta interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti: mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto,

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile e della polizia municipale, mezzi della Croce Rossa Italiana e del Soccorso Alpino e Speleologico, mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del sistema di emergenza 118, i mezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e le ambulanze private delle varie organizzazioni del soccorso. L'aggiornamento e l'integrazione dell'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è opportuno collocare i DAE sono disposti con decreto del Ministro della salute, da adottare secondo le modalità previste dal precedente periodo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118)

1. I DAE, compresi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tale fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. L'azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

«*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni per uso sul territorio, fino a un importo di 1.000 euro;».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al

Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Abrogazione)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato.

Art. 9.

(Disposizione finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE